COMUNE DI ZERI

PROV. MASSA CARRARA

Regolamento di servizio delle Guardie Ambientali Volontarie gestito in convenzione con ASBUC

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale nel territorio del Comune di Zeri e di gestione di per mezzo di Guardie Ambientali Volontarie, denominate GAV, così come previsto dalla L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 e succ. mod. e integr.

Art. 2
Compiti e doveri delle GAV

1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nel territorio di competenza del Comune di Zeri e del territorio ASBUC a seguito di apposita convenzione con esso stipulata. In particolare svolgono compiti di:
 a) prevenzione delle violazioni alle normative ambientali nell'area nel territorio di competenza del Comune di Zeri e del territorio ASBUC;
 b) Durante l'espletamento della loro attività le GAV sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
 c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione ed informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
 d) valorizzazione, concorrendo con il comune di Zer, ASBUC e con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale ed alle attività connesse alla gestione faunistica;
 e) salvaguardia, concorrendo con il personale del comune di Zeri e con i volontari ASBUC e le altre istituzioni competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale, come nel caso degli incendi boschivi;
 f) Nei casi di emergenza ambientale e di Protezione Civile, il Comando Vigili del Comune di Zeri nella figura del sindaco pro- tempore può allertare le GAV e porle eventualmente a disposizione delle autorità competenti.
2. Le GAV:
 a) operano nel territorio del comune di Zeri nonché nel territorio di pertinenza di ASBUC, in conformità con quanto previsto nell'atto di nomina e nella convenzione stipulata tra il comune di Zeri ed ASBCU;
 b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni descritte nel presente articolo;
 c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla L.R. 81/2000 e sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con Deliberazione della Giunta Regionale;
 d) durante il servizio indossano dignitosamente la divisa, se fornita ed apposito tesserino distintivo.

Art. 3
Servizio reso modalità

1. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della normativa sul volontariato.

2. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a. rispettare il presente Regolamento di servizio;
b. effettuare il servizio di norma sulla base di un calendario concordato con ASBUC che preveda servizi di durata non superiore a 4 ore die al fine di permettere alle GAV l'organizzazione del servizio.
c. Effettuare il servizio anche a chiamata in casi di particolare necessità motivati da ASBUC nei limiti delle disponibilità dei volontari GAV.
d. attenersi nello svolgimento dei compiti allee indicazioni operative fornite dal presidente di ASBUC che potrà a sua volta organizzare gli interventi delle GAV in coordinamento con il comune di Zeri nella figura del sindaco pro- tempore;
e. cooperare con il vigile del comune di Zeri nonché con i volontari ed i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 della L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 che operano nel territorio assegnato;
f. impegnarsi a comunicare a comunicare al presidente di ASBUC eventuali variazioni ai programmi mensili rese necessarie da cause indipendenti dalla volontà delle singole guardie volontarie il più presto possibile ed in ogni caso prima del servizio previsto.
g. prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
h. qualificarsi sempre esibendo il tesserino di riconoscimento
i. compilare in modo chiaro e completo i Rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al Comando dei Vigili del comune di Zeri nella figura del sindaco pro tempore ed al presidente di ASBUC;
j. usare con cura l'attrezzatura che gli potrà essere fornita in dotazione.
k. partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori qualora previsti dalla Regione Toscana

3. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al seguente comma

4. Alle GAV è vietato l'uso ed il trasporto di qualsiasi arma da fuoco durante l'attività di servizio. È inoltre vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994 e succ. mod. ed integr.

5. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, si può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a. il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
b. le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al presente Regolamento di servizio.

Art. 4
Sospensione e revoca della nomina a GAV

1. Il Comando dei Vigili di Zeri nella persona del sindaco pro-tempore ed il presidente di ASBUC nonché il coordinatore eventualmente nominato cui all'art. 6 vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'art. 2.

2. Il presidente ASBUC ha il compito di informare il sindaco, possibilmente in forma scritta circa la violazione dei doveri sopra richiamati.

3. Qualora si riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le GAV, il Comando dei Vigili propone, alla struttura regionale competente, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. La Regione, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

5. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri suddetti che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari almeno dodici mesi, la Regione, su proposta del Comando dei Vigili di Zeri che, nel contraddittorio abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal Registro.

Art. 5
Strumenti, dotazioni, copertura assicurativa, rimborso spese

1. In conformità con quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., e in base alla convenzione appositamente stipulata tra il Comune di Zeri ed Asbuc è quest'ultimo che provvede, a sua cura e spese, mediante appositi fondi di bilancio, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature, nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

2. Fornisce inoltre il materiale per redigere i Verbali amministrativi ed il necessario supporto di cancelleria per l'espletamento del servizio.

3. Il rimborso spese carburante nel caso le GAV utilizzino mezzi propri sarà a carico di ASBUC secondo modalità e termini concordati tra ASBUC e GAV.

Art. 6
Organizzazione del servizio di vigilanza ambientale

1. Il presidente di Asbuc può nominare un responsabile coordinatore delle GAV che organizza l'attività di queste predisponendo di norma il servizio con cadenza mensile secondo le disponibilità date dalle GAV ed in con il sindaco del Comune di Zeri; il coordinatore ha il compito di riferire al presidente di ASBUC eventuali problematiche operative riguardanti il servizio delle GAV. Di tali problematiche il presidente ASBUC informa il Sindaco del Comune di Zeri.
2. Le GAV dovranno svolgere il servizio di vigilanza obbligatoriamente almeno in coppia
3. Le GAV riferiscono l'attività svolta su appositi Rapporti di servizio possibilmente in formato digitale che dovranno essere inviati quanto prima per posta elettronica al Comune di Zeri ed al presidente di ASBUC agli indirizzi mail loro forniti.
4. Il presidente di ASBUC o il coordinatore nominato comunica di norma per scritto alle GAV il servizio da svolgere indicando in linea di massima i luoghi e i giorni dove il servizio deve essere svolto.
5. Le GAV possono variare l'itinerario comandato quando lo ritengano necessario per poter svolgere meglio il servizio comunicandolo quanto prima al presidente o coordinatore ed annotando sul Rapporto di servizio la variazione avvenuta ed i motivi per cui è stato necessario variare il servizio.
6. Il numero massimo di ore annue da espletarsi verrà stabilito con accordi tra ASBUC e GAV.
7. Almeno una volta all'anno dovrà essere svolta una riunione presso il comune di Zeri a cui parteciperanno le GAV, il presidente di ASBUC, il coordinatore eventualmente nominato il sindaco del comune di Zeri o suo delegato. In tale riunione verranno verificati i risultati conseguiti dalle GAV, stabiliti gli obiettivi annuali e valutati gli eventuali problemi inerenti il servizio.
8. In caso vengano riscontrate problematiche al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, le GAV, informato qualora possibile il Comune di Zeri nella persona del sindaco pro-tempore, devono dare notizia ad altra forza di Polizia e fornire eventuale supporto richiesto.

Art. 7
Riferimenti normativi

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 e succ. mod. e integr.